REGIONE CAMPANIA

Delibera della Giunta Regionale n. 849 del 30/12/2011

A.G.C. 14 Trasporti e viabilità

Settore 2 Fondo nazionale trasporti

Oggetto dell'Atto:

ESECUTIVITA' ALLA SENTENZA NUMERO 05162/2011 - INTEGRAZIONE DGR N. 964 DEL 30.12.2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, all'art. 16 definisce l'articolazione del processo di pianificazione dei servizi di mobilità per il trasporto pubblico locale;

b. che in attuazione della predetta normativa la Giunta Regionale con delibera n. 1207 del 06.07.2007, ai sensi del comma 1, art. 16 della L.R. 3/2002, sentita la Commissione Consiliare competente, ha approvato le Linee Direttive contenute nei sottoelencati documenti, redatti dall'A.G.C. Trasporti e Viabilità con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Mobilità (ACaM) e :
   b. 1 Linee direttive per il trasporto pubblico locale;
   b. 2 Criteri attuativi per l'applicazione delle linee direttive;
   b. 3 Metodologie per la valutazione di diverse reti di servizi minimi nell'ottica dell'efficacia dei servizi;"

c. che nell'ambito del processo di pianificazione è demandato alle Province ed ai Comuni capoluogo la individuazione dei bacini di traffico e la formulazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

d. che con Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010 è stato definito il Piano dei Servizi Minimi su gomma ed il riparto delle risorse per l'anno 2011;

e. che il predetto Piano, così come previsto dagli artt. 16 e 17 della l.r. 3/2002, è stato elaborato sulla scorta delle Linee Direttive approvate con DGR n. 1207 del 06.07.2007 nonché sulla base dei Piani Triennali elaborati dalle Province e dai Comuni Capoluogo o, in via sostitutiva, dalla Regione per gli EE.LL. inadempienti;

f. che con atto numero registro generale 1685 del 2011, l'ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha promosso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania contro la regione Campania per l'annullamento della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 964 del 30/12/2010, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 24/01/2011, avente ad oggetto: "Piano dei Servizi Minimi di trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 5, 16 e 17 della L.R. n. 3/2002"

g. che a sostegno del ricorso l'ANM *ha dedotto una pluralità di motivi* (6 motivi) *di violazione di legge e di eccesso di potere, censurando, in sostanza, la disapplicazione della complessa procedura istruttoria prevista dalla legge regionale di settore del 2002, nonché illogicità ed errori applicativi, disparità di trattamento ingiustificate nel riparto dei tagli e la violazione delle norme primarie che riservano direttamente alle aziende di trasporto i contributi di adeguamento salariale del personale, che non avrebbero dovuto formare oggetto di decurtazione*.

DATO ATTO

a. che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), con sentenza numero 05162/2011, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha rigettato, ritenendoli infondati, cinque dei sei motivi del ricorso, accogliendo parzialmente il quinto motivo, nella sola parte in cui ha omesso di motivare sulle ragioni del riparto delle risorse finanziarie tra province e comuni capoluogo con la seguente motivazione : il *Collegio giudica fondata e meritevole di accoglimento la relativa censura di difetto di motivazione che inficia questa determinazione. Entro tali limiti – e salvo il potere / dovere di riesercizio della funzione da parte dell'amministrazione*

regionale – il quinto motivo di ricorso può ricevere pertanto accoglimento.

RITENUTO

a. di dare esecutività alla richiamata sentenza numero 05162/2011 integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010, nella parte relativa al riparto delle risorse a favore delle Province e dei Comuni capoluogo, con le seguenti motivazioni:
   a.1 di inserire nel RITENUTO della DGR 964/2010, al terzo capoverso, dopo le parole "per i servizi di competenza regionale" le parole "in quanto il criterio di ripartizione storico, applicato sia alle Province che ai Comuni capoluogo, appare allo stato il più affidabile ed equo poiché derivante dalla rilevazione negli anni della domanda di mobilità e della corrispondente adeguatezza dell'offerta dei servizi e determinato sulla base di norme statali e regionali che hanno regolamentato il comparto del trasporto pubblico locale dal 1981 al 2002, e mutuati fino al 2010, in applicazione della DGR 4833 del 25.10.2002, ai sensi di quanto disposto con legge regionale 28 marzo 2002, n. 3";
   a.2 di aggiungere, dopo la seconda tabella del RITENUTO della DGR 964/2010 il seguente capoverso: " - di precisare che, in assenza nelle linee direttive di un apposito modello di riparto tra tutti i Comuni capoluogo, in analogia a quanto previsto dalle citate linee direttive per la ripartizione tra le Province, al fine di garantire l'equilibrio e la continuità dei servizi urbani, al contributo storico è stata assegnata un'incidenza del 90% attribuendo a tutti gli altri parametri citati il restante 10%;"

VISTO

a. la legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
b. la legge regionale 1/2009, art. 15;
c. la DGR n. 964 del 30.12.2010;
d. la sentenza numero 05162/2011 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza);

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA' A VOTO UNANIME

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di dare esecutività alla richiamata sentenza numero 05162/2011, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, integrando la Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010, nella parte relativa al riparto delle risorse a favore delle Province e dei Comuni capoluogo, con le seguenti motivazioni:
   1.1 di inserire nel RITENUTO della DGR 964/2010, al terzo capoverso, dopo le parole "per i servizi di competenza regionale" le parole "in quanto il criterio di ripartizione storico, applicato sia alle Province che ai Comuni capoluogo, appare allo stato il più affidabile ed equo poiché derivante dalla rilevazione negli anni della domanda di mobilità e della corrispondente adeguatezza dell'offerta dei servizi e determinato sulla base di norme statali e regionali che hanno regolamentato il comparto del trasporto pubblico locale dal 1981 al 2002, e mutuati fino al 2010, in applicazione della DGR 4833 del 25.10.2002, ai sensi di quanto disposto con legge regionale 28 marzo 2002, n. 3";
   1.2 di aggiungere, dopo la seconda tabella del RITENUTO della DGR 964/2010 il seguente capoverso: " - di precisare che, in assenza nelle linee direttive di un apposito modello di riparto tra tutti i Comuni capoluogo, in analogia a quanto previsto dalle citate linee direttive per la ripartizione tra le Province, al fine di garantire l'equilibrio e la continuità dei servizi urbani, al contributo storico è stata assegnata un'incidenza del 90% attribuendo a tutti gli altri parametri citati il restante 10%;"
2. di trasmettere la presente delibera:

2.1 all'A.G.C. Trasporti e Viabilità per gli adempimenti consequenziali;
2.2 alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni Capoluogo di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
2.3 al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.